Comitato Zonale di PESCARA

COMITATO ZONALE ANSPI PESCARA
via Colle Pineta n. 2
65129 PESCARA
Tel. 08565770 – Fax 0852407914

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA
QUATTOR
00027677 00002058
00104925 18/12/201
0001-00009 146A98
IDENTIFICATIVO : 0111
0 1 11 038100 080

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Rinnovo dello Statuto Associativo

Il giorno **4** del mese di **Dicembre** dell'anno **2012** in seconda convocazione alle **ore 19,00** presso la sede sociale sita in Pescara (PE) alla via Colle Pineta n. 2, a seguito di regolare convocazione con lettera del 20 novembre 2012 inviata nello stesso giorno sia via mail che per posta prioritaria, si svolge **l'Assemblea Straordinaria del Comitato Zonale ANSPI Pescara** (registrato all'Agenzia delle Entrate presso l'ufficio competente di Pescara in data 13 dicembre 2007 con n.11044), **per il rinnovo dello Statuto**.

Accertato il raggiungimento del *quorum* previsto per la validità dell'Assemblea Straordinaria, con la presenza di n. 6 (sei) soci:

1) don Nino Di Francesco: Presidente Comitato Zonale e Presidente Circolo "Colle Pineta" di Pescara;
2) padre Vincenzo Di Marcoberardino: Vice Presidente Comitato Zonale e Presidente-Parroco del Circolo "Padre Alberto Mileno" di Pescara;
3) Sig. Giuliano Giancola: Presidente Oratorio "Madonna del Fuoco" di Pescara;
4) Sig. Alessio Liberatore: Presidente Circolo "Padre Alberto Mileno" di Pescara;
5) Sig. Renato Brunelli: Tesoriere del Comitato Zonale;
6) Sig.na Giuseppina Paolini: Segretaria del Comitato Zonale;
7) Padre Miroslaw Buszek (assente): Presidente Circolo "Pretaro" di Francavilla al Mare (CH);

in rappresentanza del Consiglio Direttivo e di tutti i 4 (quattro) Oratori-Circoli affiliati e aventi diritto di voto, è designato a presiedere i lavori padre Vincenzo Di Marcoberardino il quale designa come Segretario verbalizzante il Sig. Alessio Liberatore.

Spiegata la necessità di dover allineare lo Statuto Zonale a quello Nazionale ANSPI si passa alla lettura e discussione di ogni singolo articolo, invitando a delibere in merito.

A fine discussione si passa alla votazione dello Statuto.

L'Assemblea approva all'unanimità il testo che si allega al presente verbale, per provvedere alla prevista registrazione.

Rimanda alla prossima Assemblea, entro marzo 2013, l'eventuale Regolamento attuativo dello Statuto approvato.

Si dichiara sciolta la seduta alle ore 20,45.

Pescara, 4 dicembre 2012

18 DIC. 2012

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente di Assemblea

UFFICIO DI PESCARA
REGISTRAZIONE N. 12284 DEL 18/12/12 SERIE III
AL N. 168,00
(centosessantotto/00)

Firma su delega del Direttore Provinciale
ASSISTENTE TRIBUTARIO
Arsenio ZAVARELLA

Oratori e Circoli ANSPI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SAN PAOLO ITALIA

Statuto

Comitato Zonale ANSPI PESCARA

PREMESSA

L'Atto Costitutivo del Comitato Zonale ANSPI Pescara risale al 11/12/2007 ed è stato registrato all'Agenzia delle Entrate presso l'ufficio competente di Pescara in data 13/12/2007 con n. 11044.
Il Comitato ha adeguato lo statuto ai sensi del D.L. 460/97 e della Legge 383/00 ottenendo l'inserimento negli elenchi inviati dall'ANSPI nazionale al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al n. 58 del registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS).
L'ANSPI è un'associazione nazionale, civile ed ecclesiale, a servizio degli oratori e circoli, liberamente promossa da cittadini credenti che si propongono di contribuire alla formazione umana e cristiana della gioventù secondo il principio dell'educazione integrale della persona, valorizzando il ruolo primario della famiglia e della comunità educante la quale, nella comunione ecclesiale, condivide la responsabilità di un Progetto Educativo promuovendo attività socio-ricreative, sportive e culturali rivolte a tutti.

TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE - FINALITA'

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 L'Associazione denominata "Comitato Zonale ANSPI Pescara" (in seguito più brevemente indicata come "Associazione"), è un ente non profit di promozione sociale, senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, con sede in Pescara alla via Colle Pineta n. 2 – CAP 65129.
1.2 Il Comitato è un'Associazione privata, ecclesiale e civile, senza fini di lucro, a servizio degli oratori e circoli affiliati all'ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia per gli oratori e i circoli) e geograficamente appartenenti alla Zona-Diocesi di pertinenza, ha autonomia giuridica, patrimoniale e finanziaria nel rispetto degli scopi e dei principi dell' ANSPI, e nel rispetto dello Statuto Nazionale pertanto risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte. Stando ai criteri di sussidiarietà, assume il compito di struttura territoriale dell'Anspi nazionale.
1.3 Nell'ambito del Comitato Zonale i singoli Circoli e Oratori sono autonomi, con proprio Statuto, Regolamento e mezzi finanziari. I singoli Circoli/Oratori aderiscono all'ANSPI tramite il Comitato Zonale versando le quote associative annualmente fissate.
1.4 L' Associazione è retta da norme statutarie e regolamentari basate sul principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

Art. 2 – SCOPO, OGGETTO SOCIALE E ATTIVITA'

2.1 L' Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e si ispira ai valori cristiani; si propone la rappresentanza, la tutela, lo sviluppo dell'opera dei Circoli e Oratori ANSPI della Zona.
2.2 A tal fine:

a) coordina le attività formative: culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, assistenziali, turistiche, ricreative e di formazione extra-scolastica della persona che ritiene utili alla costruzione di una società fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell'educazione permanente, valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà. Al centro di tutto stanno la promozione della persona, e i suoi valori, cui tutte le varie attività devono conformarsi;
b) rappresenta presso le istituzioni civili ed ecclesiali le istanze degli oratori/circoli della zona;
c) prepara e suggerisce i sussidi necessari per lo sviluppo delle attività programmate e per la formazione ed educazione umana e cristiana dei ragazzi, giovani e adulti mediante l'attuazione di progetti e piani formativi in sintonia con la Diocesi e con l'ANSPI nazionale;
d) potrà favorire, con autorizzazione dell'ANSPI nazionale, la nascita di altre Associazioni e di Organizzazioni per particolari ambiti di intervento, correlati ai propri fini istituzionali, e potrà egualmente sottoscrivere intese e convenzioni con Enti, Associazioni, Istituzioni.
e) interpreta lo sport e tutte le altre attività come uno strumento per la crescita integrale della persona e quindi collabora con gli Enti di Promozione Sportiva, con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Sportive Associate e con il Coni, impegnandosi a portare il

proprio contributo, nel rispetto dei principi e delle rispettive regole competenti e conseguenti, con un proprio progetto di formazione e di programmazione delle attività;

f) promuove corsi per dirigenti e animatori in vari livelli di interesse e di specializzazione, lavorando in rete con quegli enti impegnati in analoghe attività ove opportuno;

g) sostiene gli Oratori e i Circoli affiliati, nella diffusione dei valori dello sport, del turismo, della musica, del teatro, dei linguaggi mass mediali, del volontariato e della formazione professionale, rivolgendosi a tutte le fasce di età, in una visione cristiana che pone dette attività come momento di crescita educativa, culturale e di maturazione della persona;

h) analizza, discute ed approfondisce le leggi nazionali e regionali; promuove e favorisce le ricerche in tutti i settori in cui opera e gli approfondimenti sui rapporti tra il mondo associazionistico ed il mondo civile e religioso; cura la partecipazione e la presenza degli aderenti alle iniziative ed in seno alle Organizzazioni ecclesiali e civili che si occupano delle varie tematiche di cui sopra;

i) coordina e promuove l'attività dei singoli Oratori e Circoli nel rispetto della loro autonomia.

j) Avversa la pratica del doping nello sport, impegnandosi a tutti i livelli per contrastarne l'uso. In questo senso aderisce incondizionatamente alle norme sportive antidoping emanate dal Coni.

k) Promuove e organizza attività motorie – sportive e formative.

TITOLO II - SOGGETTI

Art. 3 - I TESSERATI

3.1 Tesserati dell'associazione sono le persone fisiche associate agli Oratori e Circoli ANSPI che liberamente accettano i principi ed i valori dell'associazione: i ragazzi con modalità adeguate alle diverse età, vivono attraverso i diversi ambiti d'impegno, un'esperienza di crescita integrale; gli adulti con la loro personale vocazione favoriscono l'aggregazione aperta a tutti come luogo di riconciliazione e di comunione.

3.2 La qualifica di tesserato si acquisisce al momento del rilascio della tessera.

3.3 I tesserati godono della garanzia assicurativa contro i rischi per i quali è prerogativa del Consiglio nazionale deliberare la scelta della Compagnia assicuratrice, le garanzie richieste e i massimali di copertura.

3.4 Il tesseramento è valido per l'anno solare e scade il 31 dicembre dello stesso anno. Le modalità procedurali per il rinnovo sono demandate al regolamento nazionale di attuazione dello Statuto.

Art. 4- I SOCI AFFILIATI

4.1 Sono soci dell'Associazione i soci ordinari, ossia gli oratori/circoli affiliati all'ANSPI nazionale in persona dei presidenti pro tempore.

4.2 L'oratorio/circolo ottiene l'affiliazione quando: è regolarmente costituito senza finalità di lucro, lo statuto rispetti le finalità dell'Associazione Nazionale ed è titolare di minimo 20 tesserati di cui almeno 10 adulti. La domanda di affiliazione viene ammessa ed accettata, attraverso il Comitato Zonale di riferimento dal Consiglio Nazionale, previo pagamento della quota stabilita annualmente dall' ANSPI.

4.3 Tutti i soci affiliati sono effettivi ed hanno i medesimi diritti. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

4.4 I soci affiliati hanno diritto:

a) a partecipare all'attività istituzionale dell' ANSPI;
b) a partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
c) a fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dall' ANSPI;
d) al voto per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario annuale, nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto;
e) a poter usufruire dei servizi resi all'Associazione direttamente e indirettamente all'ANSPI.

4.5 I soci affiliati hanno l'obbligo di :

a) osservare e far osservare ai tesserati lo Statuto ed i Regolamenti dell' ANSPI stessa, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi, adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza;
b) adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e deliberazioni dell' ANSPI nazionale e regionale;
c) garantire ai tesserati la necessaria assistenza tecnica, morale, medico-sportiva e spirituale, per la partecipazione alle attività dell' ANSPI nazionale e Regionale.

4.6 Tutti i soci sono obbligati a versare le quote associative e le somme integrative, così come deliberate dal Consiglio Direttivo a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi forniti ai soci o a particolari categorie tra questi identificate.

4.7 La quota o contributo associativo, oltre che non trasferibile non è mai rivalutabile. Rientra nei doveri di ciascun socio, tra gli altri, anche:

a) sostenere e collaborare alle attività promosse dall'Associazione;
b) partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio Direttivo;

Art. 5 – QUOTE, CONTRIBUTI E ASSICURAZIONE

5.1 I soci affiliati pagano la quota annuale nella misura indicata dai rispettivi organi deliberativi oltre la quota già stabilita dall'Anspi nazionale e regionale. Il Comitato Zonale le raccoglie nelle modalità stabilite dal regolamento nazionale.

5.2 L'Associazione è dotata di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e infortuni ai sensi dell'art. 3.3 del presente statuto.

Art. 6 - RINUNCIA, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEI SOCI

6.1 Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedervi, con efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non ne accordi un minor termine.

6.2 Oltre al caso di rinuncia, i soci perdono la qualifica di socio e decadono quando non provvedano al versamento delle quote associative annuali nei modi e nei termini previsti dal regolamento nazionale.

6.3 In presenza di gravi motivi il socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di tale decisione all'interessato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e qualora l'escluso non li condivida può adire il procedimento arbitrale meglio precisato nello statuto nazionale.

Art. 7 - DIRITTO DI RIVALSA

7.1 Il Comitato Zonale ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio e alla reputazione della stessa.

TITOLO III - ORDINAMENTO

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente

8.2 Gli organi direttivi durano in carica quattro anni in coincidenza con il quadriennio olimpico. Le assemblee elettive territoriali per il rinnovo delle cariche devono celebrarsi prima delle elezioni degli organi territoriali del Coni entro il 31 marzo con eventuali deroghe da parte del Consiglio Nazionale.

Art. 9 - L'ASSEMBLEA

9.1 L'Assemblea dei soci è l'organo primario dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane. Essa è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano.

9.2 L'assemblea è costituita dagli Oratori/Circoli affiliati all'ANSPI in persona dei loro presidenti pro tempore e/o da altri rappresentanti nelle modalità stabilite dal regolamento zonale, in ogni caso devono essere maggiorenni, in regola con il versamento delle quote associative e che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

9.3 Tali soci hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto, sia che si deliberi in sede ordinaria che straordinaria.

9.4 Vige il principio del voto singolo di cui all'art. 2538, secondo comma, del Codice Civile. Non sono ammesse deleghe.

9.5 In via ordinaria l'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che le compete o le viene sottoposta.

9.6 In via straordinaria deve essere obbligatoriamente convocata entro 30 giorni e celebrata nei successivi 30 a seguito di richiesta scritta e motivata presentata da almeno la metà più uno dei

degli oratori/circoli affiliati aventi diritto al voto; da almeno più uno dei componenti il Consiglio Zonale.

9.7 L' Assemblea è presieduta da un Socio eletto dall'Assemblea stessa il quale designa il segretario, e si distingue in ordinaria o straordinaria

9.8 Spetta alla Commissione Verifica Poteri di constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa. Tale Commissione è nominata dal Consiglio Zonale ed è costituita da un Presidente, da almeno due componenti effettivi, due supplenti e da un Segretario scelti tra i non candidati e che siano tesserati ANSPI.

9.9 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione.

9.10 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la metà più uno degli stessi

9.11 Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

9.12 In caso di scioglimento e di devoluzione del patrimonio l'assemblea straordinaria, di primo grado, è validamente costituita, in prima e seconda convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti degli affiliati aventi diritto a voto, e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli stessi.

9.13 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata a mezzo posta e media associativi almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione. Al fine di tutelare l'effettività del rapporto associativo con idonee modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

9.14 L'assemblea ordinaria:

a) elegge ogni quattro anni, entro il 31 marzo il Presidente zonale ed i componenti il Consiglio Direttivo;
b) elegge ogni anno, in caso di affiliazione di più di venti soci (oratori/circoli) o multipli degli stessi, i relativi delegati alle assemblee nazionali e regionali;
c) approva ogni anno il bilancio di previsione, le eventuali variazioni allo stesso ed il bilancio consuntivo del Comitato zonale;
d) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti;
e) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

9.15 L'assemblea straordinaria:

a) elegge, nelle ipotesi di vacanza previste dal presente Statuto verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, l'intero Consiglio Direttivo ed il suo Presidente;
b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
c) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
d) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

9.16 L' Assemblea elegge la Commissione Scrutinio, composta da tre componenti di cui uno con funzione di Presidente, scegliendone i componenti al di fuori del Consiglio Zonale e dei candidati alle cariche elettive tra i tesserati ANSPI.

9.17 Per l'elezione alle cariche sociali è obbligatorio votare a scrutinio segreto. Negli altri casi si vota normalmente per alzata di mano, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

9.18 Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative alle assemblee nazionali, in quanto applicabili in via analogica, nonché alle norme del regolamento nazionale di attuazione dello Statuto.

Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa, è eletto dall'Assemblea per la durata di quattro anni, salvo i casi di decadenza anticipata disciplinati dal presente Statuto ed è costituito dal Presidente che lo presiede e da:

a) un minimo di 4 membri fino a 10 oratori/circoli affiliati con diritto a voto;
b) un minimo di 6 membri da 11 a 50 oratori/circoli affiliati con diritto a voto;
c) un minimo di 8 membri oltre i 50 oratori/circoli affiliati con diritto a voto;

tutti maggiorenni aventi diritto al voto che possono vantare di una anzianità associativa di almeno sei mesi.

10.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare convocato e presieduto dal Presidente ed in tale prima riunione ripartisce tra i suoi componenti le cariche di Vice Presidente, Tesoriere, Segretario, Delegati alle varie attività.

- Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
- Il Tesoriere cura la corretta esecuzione e tenuta degli atti e dei registri contabili ed è responsabile della cassa.
- Il Segretario redige il verbale delle riunioni e costituisce l'archivio del Comitato Zonale.
- I Delegati alle varie attività svolgono i loro compiti secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

10.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni tre mesi e straordinariamente quando il Presidente o un terzo dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. La riunione è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consigliere assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto e sostituito con il primo dei non eletti.

10.4 Al Consiglio Direttivo compete in particolare:

a) la richiesta annuale di partecipazione ai riconoscimenti nazionali Anspi secondo la procedura prevista;
b) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea di un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
c) la presentazione di un piano programmatico e finanziario preventivo relativo alla attività da svolgere nel nuovo anno sociale e le eventuali variazioni allo stesso, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
d) l'attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;
e) l'individuazione degli strumenti o dei servizi per la realizzazione dei fini istituzionali;
f) l'applicazione delle norme e disposizioni emanate dagli organi nazionali e regionali dell'ANSPI, di cui ha la rappresentanza nell'ambito del territorio in cui opera;
g) la fissazione delle quote sociali di competenza zonale;
h) la proposta di modifica dello Statuto e la proposta e l'emanazione e la modifica dei regolamenti sociali;
i) l'amministrazione dei fondi a disposizione del Comitato;
j) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti negli organismi pubblici e privati; federazioni ed altri enti;
k) la facoltà di nominare tra i soci, dei soggetti esterni all'ambito consigliare, incaricati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso.
l) Il coordinamento zonale delle attività formative, culturali, sportive, di promozione sociale, assistenziali, turistiche, ricreative e di formazione extra-scolastica della persona, che ritiene utili alla costruzione di una società fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell'educazione permanente, valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà;
m) Il sostegno gli oratori ed i circoli affiliati nella diffusione dei valori dello sport, del turismo, della musica, del teatro, dei linguaggi mass-mediali, del volontariato e della formazione professionale, rivolgendosi a tutte le fasce di età in una visione cristiana che pone dette attività come momento di crescita educativa, culturale e di maturazione della persona.

10.5 Tutte le cariche associative sono gratuite, non ne consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - PRESIDENTE

11.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica quattro anni, salvo i casi di decadenza anticipata previsti dal presente Statuto.

11.2 Ha la rappresentanza legale del Comitato e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione.

11.3 Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

11.4 In caso di impedimento è sostituito dal Vicepresidente, che ne assume tutti i poteri.

11.5 Convoca e presiede, salvo i casi statutariamente previsti, le riunioni del Consiglio e, nei termini e nelle fattispecie previste, convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria.

11.6 Predispone annualmente una relazione gestionale sulle attività del Comitato da sottoporre all'assemblea.

11.7 Provvede all'erogazione delle somme destinate all'attività del Comitato, su deliberazione dei competenti organi.

Art. 12 - DECADENZA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono considerate irrevocabili.

12.2 La prorogatio va limitata nel tempo. In ogni caso, entro il termine massimo di 60 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, dovrà essere celebrata l'Assemblea Straordinaria elettiva. Nel termine anzidetto, da considerarsi perentorio, dovranno essere ricostituiti gli organi decaduti.

12.3 Le seguenti fattispecie sono disciplinate come per ciascuna specificato:

a) impedimento definitivo o cessazione dalla carica di Presidente per qualsiasi motivo: decadenza immediata del Consiglio. L'ordinaria amministrazione spetterà al Vicepresidente che dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea elettiva straordinaria;

b) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio. Quest'ultimo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente;

c) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri: decadenza immediata del Consiglio e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria;

d) mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea: decadenza immediata del Consiglio e del Presidente, il quale provvederà a convocare e celebrare l'assemblea straordinaria entro 60 giorni dall'evento. Il Presidente ed il Consiglio restano in regime di prorogatio per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 13 - L'ASSISTENTE SPIRITUALE

13.1 Stando i valori di fondo che ispirano l'associazione e le norme canoniche sulle associazioni private dei fedeli riconosciute dalla competente autorità, l'assistente spirituale è confermato, per la durata di quattro anni dall'Ordinario Diocesano, su proposta del Consiglio Direttivo per non più di due mandati.

13.2 Partecipa alle riunioni, portando il contributo del suo servizio ministeriale alle linee programmatiche dell'ANSPI nazionale ed alle principali attività dell'Associazione.

Art. 14 – VIGILANZA E COMMISSARIO STRAORDINARIO

14.1 L'ANSPI, come associazione privata di fedeli, sottostà alla vigilanza della competente autorità ecclesiastica (can. 305), pertanto questa può liberamente vigilare sull'integrità della fede e dei costumi anche in merito a tutte le attività, procedure e deliberazioni prese. Alla stessa compete dare istruzioni perché si evitino dispersioni di forze (can. 323).

14.2 Qualora il comitato zonale si trovasse nella condizione di gravi irregolarità di gestione, ripetute o gravi violazioni dell'ordinamento associativo, il Consiglio Nazionale nomina un Commissario.

14.3 Contro tale deliberazione si può ricorrere, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri, il quale pronuncerà entro i successivi dieci giorni una risposta definitiva ed inoppugnabile.

14.4 Il Commissario, nei sessanta giorni successivi alla sua nomina, venendo meno i termini del possibile ricorso, provvede all'indizione dell'Assemblea elettiva, da tenersi nei trenta giorni successivi, allo scopo di ripristinare il regolare funzionamento del Comitato.

TITOLO IV - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 15 - PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO

15.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

15.2 Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

a) contributi dei soci, degli enti e dei privati, proventi derivanti dalle attività statutarie, liberalità;
b) proventi delle "quote associative" e delle eventuali "quote integrative";
c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di Enti pubblici, privati, Associazioni e soci;
d) proventi derivanti da eventuali e occasionali attività commerciali, determinate nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione.

15.3 Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni, i legati e i lasciti sono accettati, secondo le procedure di legge, dal Consiglio Zonale.

15.4 I proventi derivanti da eventuali attività commerciali o produttive marginali, sono inseriti in apposite voci di bilancio.

15.5 E' fatto divieto di dividere o distribuire, anche in forme indirette o differite, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali tra i Soci, sia durante la vita che allo scioglimento dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

15.6 I residui attivi e gli avanzi di gestione sono impiegati e reinvestiti esclusivamente per le attività istituzionali statutariamente previste.

15.7 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

15.8 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

15.9 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi sia all'atto dell'adesione iniziale che dei successivi rinnovi.

Art. 16 - ESERCIZIO SOCIALE

16.1 L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31° dicembre di ogni anno.

16.2 Entro il 31 marzo, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico finanziario dell'anno precedente nonché il preventivo dell'anno corrente.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – SCIOGLIMENTO

17.1 La durata dell'Associazione è illimitata.

17.2 Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall'Assemblea secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

17.3 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all' art.3, comma 190, della legge 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - MODIFICHE STATUTARIE

18.1 Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, possono essere avanzate dal Consiglio e dagli affiliati aventi diritto a voto, nelle modalità previste dall'art. 9 del presente statuto.

18.2 Le proposte formulate dagli affiliati, di cui al precedente comma, devono pervenire al Consiglio almeno quarantacinque giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

18.3 L'ordine del giorno dell'Assemblea, con il testo delle proposte di modifica dello Statuto, deve essere inviato agli aventi diritto a voto almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

18.4 Le modifiche statutarie devo essere in armonia con lo statuto Nazionale e preventivamente approvate dal Consiglio Nazionale.

Art. 19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

19.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto sarà rimessa, secondo i principi generali del procedimento disciplinare

nazionale, al giudizio del Procuratore Sociale che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato rituale. In ogni caso attenendosi agli organi di giustizia previsti dall'ANSPI nazionale.

Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

20.1 Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento suppletivamente al Codice Civile e al Codice di Diritto Canonico, ove applicabili e quindi alle normative vigenti in materia di associazionismo di Promozione Sociale e per i fini sportivi alle disposizioni del Coni emanate per gli Enti di Promozione Sportiva.

20.2 Il presente statuto sostituisce integralmente e annulla a tutti gli effetti ogni altro eventuale precedente testo di statuto dell'Associazione, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'associazione che risulti in contrasto con esso.

Art. 21 – NORMA TRANSITORIA

21.1 In caso di approvazione del presente Statuto da parte dei competenti organi istituzionali, tutti gli organi associativi precedentemente eletti resteranno in carica sino alla celebrazione dell'assemblea elettiva da tenersi nei termini stabiliti e previsti dall'art. 8.2 del presente statuto.

21.2 L'Assemblea delega il Presidente Zonale ad apportare eventuali modifiche integrative necessarie al mantenimento dei riconoscimenti precedentemente ottenuti consentendo di perfezionare lo statuto ai sensi dell'art. 2 del D.M. 471/2001 lettera a), preventivamente ratificate dal consiglio direttivo zonale anche ai fini del riconoscimento ecclesiale.

Pescara, 4 dicembre 2012

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario Verbalizzante